

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

(73^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » **(266-B)** (*D'iniziativa del senatore Zoli*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (**Seguito della discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 1308, 1309, 1310
CARISTIA, <i>relatore</i>	1309
DONATI	1309
DONINI	1309
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1308, 1309

« Compensi per le ore d'insegnamento oltre l'orario d'obbligo » **(1086)** (*D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri*); « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » **(1761)** (*D'iniziativa dei senatori Donati ed altri*) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE	1317, 1318, 1319, 1321
BERTOLA	1320
BRUNO	1319

CALEFFI	Pag. 1318
DI ROCCO	1320
DONATI	1318, 1319, 1320, 1321
DONINI	1318
GRANATA	1318, 1319, 1320
ZACCARI, <i>relatore</i>	1318

« Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » **(1785)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	1310, 1312, 1314
BRUNO	1313
DONATI	1313
DONINI	1313, 1314
GRANATA	1312, 1313
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1313
TIRABASSI	1312, 1313
ZACCARI, <i>relatore</i>	1311, 1312

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viag-

gi di istruzione degli studenti» (1930)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1314, 1315, 1317
CALEFFI	1316, 1317
DONATI	1315, 1316
DONINI	1314, 1315, 1317
GRANATA	1315, 1317
MACAGGI	1317
ZACCARI, <i>relatore</i>	1314, 1315, 1316, 1317

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Tirabassi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.

M O N E T I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge fu discusso, l'ultima volta, nella seduta del 4 aprile scorso; in quella occasione ricordai il lungo iter già percorso dal provvedimento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'inclusione dell'insegnamen-

to delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche; i senatori Macaggi, Bertola, Donati e Luporini, richiamandosi al fatto che è all'esame del Consiglio superiore il progetto di riforma organica della Facoltà di scienze politiche, chiesero poi il rinvio della discussione. Dopo breve replica del relatore, il Sottosegretario di Stato rinnovò il parere favorevole del Governo in merito all'insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di giurisprudenza, prospettò invece l'opportunità che il Governo sentisse il parere del Consiglio superiore circa la modifica apportata dalla Camera dei deputati e circa l'emendamento proposto dal relatore, concernente l'inclusione dell'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico tra le materie fondamentali per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Fu pertanto deciso il rinvio della discussione.

Prego ora il rappresentante del Governo di sciogliere la riserva e di dirci quali sono i risultati della indagine svolta presso il Consiglio Superiore, qual'è, comunque, il suo pensiero in ordine a questi due emendamenti.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto il Consiglio superiore non abbia espresso formalmente il suo parere, debbo comunicare che, dalle consultazioni intercorse, è emerso un orientamento contrario a queste parziali riforme, a questi ritocchi, in quanto si pensa che il nuovo ordinamento delle Facoltà debba essere inquadrato in un generale riassetto dell'insegnamento universitario.

Pertanto, su questi emendamenti, io dovrei rinnovare la riserva formulata la volta scorsa; se invece la Commissione volesse ritornare alla proposta originaria, credo che in proposito non vi sarebbe alcuna eccezione, dato che si tratta di una materia sulla quale i due rami del Parlamento hanno avuto modo di dare la loro approvazione.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il Sottosegretario di Stato per questi chiarimenti.

C A R I S T I A , *relatore*. Onorevoli colleghi, non voglio aggiungere altri argomenti a quelli che ho già portati la volta scorsa; giunti a tale punto, la questione si presenta ormai in questi termini: vi è una parte del disegno di legge, quella relativa all'insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche, sulla quale i due rami del Parlamento si sono espressi favorevolmente, quindi, credo che al riguardo non ci possa essere motivo di discussione; quanto alla seconda parte del disegno di legge, relativa agli emendamenti, la nostra Commissione è stata molto incerta e perplessa e, in parte, contraria all'introduzione dell'insegnamento delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche, mentre si è trovata concorde, in sostanza, sull'opportunità dell'introduzione delle istituzioni di diritto pubblico, come materia fondamentale, nella Facoltà di giurisprudenza. A seguito delle osservazioni che sono state fatte e delle riserve rinnovate oggi stesso, del Sottosegretario di Stato, credo, perciò, che, su questa seconda parte, anche in merito all'emendamento da me proposto, la cosa più saggia sia quella di sospendere qualsiasi decisione.

Per quello che riguarda, però, il parere del Consiglio superiore, si presenta una questione molto delicata, in quanto l'intervento di un corpo consultivo, in questo momento, mi sembra abusivo e fuori luogo; noi abbiamo la perfetta indipendenza, nel momento in cui discutiamo i nostri progetti, di prendere le nostre decisioni a prescindere da qualsiasi organo consultivo o deliberante a noi estraneo.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo sul principio della nostra completa indipendenza, ma, debbo precisare che il Consiglio superiore non ha inteso interferire in alcun modo nel nostro lavoro; è stato il Governo che ha sentito il bisogno di conoscere il parere del Consiglio superiore.

Chiarito ciò, debbo formalmente chiedere al senatore Caristia se intende mantenere o ritirare il suo emendamento.

C A R I S T I A , *relatore*. Ho già detto che, ormai, dobbiamo considerare questo di-

segno di legge separatamente nelle due parti: sulla prima parte, relativa alla proposta originaria, non abbiamo nulla da aggiungere; sulla seconda parte, concernente i due emendamenti, rimandiamo ogni decisione, con la riserva che il problema sollevato dal mio emendamento sia riproposto in altra sede.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il richiamo al Consiglio superiore, debbo dire che si è trattato di una esigenza avvertita dal Governo, in quanto tale, il quale, chiamato ad esprimere una sua opinione, ha creduto di dover essere confortato, come Governo, dal giudizio del Consiglio superiore.

È chiaro che il Consiglio superiore non può interferire nella decisione della Commissione, ma può contribuire ad orientare il Governo ad esprimere un suo pensiero nei confronti di un determinato progetto di legge.

P R E S I D E N T E . Possiamo, quindi, mettere ai voti l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati.

D O N A T I . In sostanza, si propone di stralciare l'aggiunta introdotta dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Non ho altra possibilità, dal punto di vista procedurale, che quella di mettere in votazione l'emendamento inserito dalla Camera.

D O N I N I . Credo anch'io che sarebbe stato più saggio non procedere ad una discussione di questo disegno di legge e rimandarla in vista della riforma organica delle Facoltà; tuttavia, mi pare che, anche respingendo l'emendamento proposto dalla Camera dei deputati, raggiungiamo lo stesso scopo, perchè, in questo modo, il disegno di legge ritornerà necessariamente alla Camera, passeranno diversi mesi e, nel frattempo, si potrà chiarire la questione.

Per quello che ci riguarda, siamo nettamente contrari all'emendamento aggiunto dalla Camera, il quale tende a fare della Facoltà di scienze politiche un doppione del-

la Facoltà di giurisprudenza; saremmo stati, invece, favorevoli all'emendamento proposto dal relatore, ma si tratta di un'altra questione che non rientra in questo disegno di legge. Pertanto, siccome i due rami del Parlamento si sono espressi favorevolmente alla proposta originaria, lasciamo il disegno di legge in questi limiti e votiamo contro la modifica apportata dai colleghi della Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

- 1) « Scienza delle finanze »;
- 2) « Istituzioni di diritto e di procedura penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiunto dalla Camera con il punto 2) dell'articolo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo inizialmente da noi approvato così concepito:

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Scienza delle finanze ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo aggiunto della Camera dei deputati:

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facoltà di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1961-62.

Propongo che sia approvato il testo dell'articolo 2 introdotto dalla Camera con la sostituzione dell'anno « 1961-62 » con l'altro « 1962-63 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati con l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Respingendo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati nell'articolo 1, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere riportato alla sua formulazione originaria e cioè:

« Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (1785) *(Approvato dall'a Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli,

Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1964.

Z A C C A R I , *relatore*. Questo disegno di legge, oggi all'esame della nostra Commissione, è stato presentato dal Governo, in data 10 luglio 1961, alla Camera dei deputati, la quale, nella seduta del 17 novembre scorso dell'VIII Commissione permanente, l'ha approvato all'unanimità.

Già altre volte, se ben ricordo, abbiamo discusso di questo problema e il motivo per cui il Governo ha presentato il disegno di legge in esame è noto.

L'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, aveva sancito l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio di scuole ed istituti d'istruzione secondaria nelle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, ma una norma transitoria dello stesso decreto (articolo 32) aveva anche stabilito che il suddetto concorso speciale avrebbe dovuto effettuarsi per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi. Stante la necessità di non ostacolare, mentre era in pieno sviluppo, l'azione ministeriale mirante a dare, dopo la parentesi bellica, stabilità e nuova funzionalità alla scuola italiana, le disposizioni sui concorsi speciali sono state, poi, anche sospese in forza di successivi provvedimenti.

In seguito, la legge 15 dicembre 1955, numero 1440, ha disciplinato *ex novo* i concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti secondari, subordinando l'ingresso nei ruoli degli insegnanti ad un duplice esame, di abilitazione prima e di concorso poi e, se ora dovessero riprendere vigore le norme sui concorsi speciali, ne conseguirebbe che gli insegnanti, per essere assegnati alle sedi di cui sopra, dovrebbero sottoporsi ad un terzo esame in aggiunta ai due già previsti dalla citata legge n. 1440.

Pertanto, il Ministero della pubblica istruzione, in sede di elaborazione del disegno di legge concernente lo statuto del personale direttivo e docente degli istituti statali di istruzione secondaria, ha ritenuto di non proporre il ripristino dei concorsi speciali, che condizionano il trasferimento dei professori di ruolo negli istituti delle ricordate città, per le stesse ragioni, già prospettate, che hanno indotto il legislatore ad intervenire ripetutamente per sospendere l'efficacia delle norme del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1946, n. 629, relative a tali concorsi, le quali, perciò, non hanno avuto finora applicazione.

Intanto, la sospensione delle richiamate norme, disposta per ultimo dalla legge 18 aprile 1959, n. 254, è scaduta il 30 settembre 1960 e perciò, ad evitare che i trasferimenti per l'anno scolastico 1961-62 nelle otto sedi elencate nell'articolo 14 del citato decreto del 1947 ricadano sotto la particolare disciplina contenuta nel decreto stesso, si rende necessario promuovere una nuova proroga di tale sospensione. E ciò all'evidente scopo di non interrompere la continuità dell'orientamento seguito finora, nell'attesa che sulla questione si pronunci il Parlamento in sede di esame del disegno di legge ricordato più sopra.

Si confida che tale pronuncia intervenga entro il corrente anno scolastico; tuttavia, per mera cautela, suggerita anche da una esigenza di economia legislativa, si ritiene opportuno di proporre che la scadenza della proroga sia fissata al 30 settembre 1964.

Ora, penso che non sia necessario entrare nel merito della questione sull'opportunità o meno di mantenere la distinzione tra

grandi sedi e piccole sedi. Ci sono dei contrasti di merito su tale problema; personalmente, penso che non ci dovrebbe essere alcuna distinzione, in quanto, praticamente, si verrebbe a mettere il professore di una grande sede in condizione di superiorità e di maggiore prestigio rispetto a quello di una sede minore.

PRESIDENTE. Non è questo il momento per affrontare tale questione; qui dobbiamo decidere sull'opportunità o meno della proroga.

ZACCARI, relatore. Credo sarebbe conveniente che la nostra Commissione, così come ha già fatto nel 1959, approvasse questa ulteriore proroga fino al 30 settembre 1964.

GRANATA. Nel confermare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame, pure accettando l'invito del relatore a non entrare nel merito della questione, non possiamo tuttavia non anticipare il nostro parere circa l'inopportunità di queste disposizioni, le quali mantengono una discriminazione tra grandi e piccole sedi che a noi sembra illegittima e addirittura incostituzionale.

Se si ritiene opportuno affrettare i tempi e, quindi, procedere rapidamente all'approvazione di questa ulteriore proroga, non abbiamo altre obiezioni da fare; ma se il signor Presidente ci consente di fermarci ad esaminare un po' più ampiamente questo disegno di legge, potremmo anche avanzare una semplicissima proposta di emendamento inteso a modificare il presente provvedimento nel senso che invece di prorogare la sospensione si abroghino definitivamente le norme sulle grandi sedi.

PRESIDENTE. Non siamo chiamati per discutere su questo problema!

GRANATA. Sarebbe una iniziativa che anticiperebbe l'esame più complesso di tutto l'ordinamento della scuola e dello stato giuridico degli insegnanti, ed è forse per questo che non insistiamo, se la Com-

missione non è del nostro parere, circa l'opportunità di discutere e approvare l'emendamento proposto.

D'altra parte, dobbiamo pure fare rilevare che, in occasione di altre discussioni su disegni di legge relativi, con provvedimenti parziali, all'ordinamento della scuola e allo stato giuridico degli insegnanti, alle nostre obiezioni di fondo è stato risposto che era tuttavia opportuno che si procedesse a sanare certe situazioni particolari in attesa dell'approvazione dello stato giuridico.

Pertanto, facendo nostre questa volta le considerazioni che maggioranza e Governo hanno ripetutamente contrapposto alle nostre obiezioni, pure senza tradurre in atto formale la nostra proposta, tuttavia, riteniamo opportuno insistere perchè la Commissione valuti la convenienza o meno di emendare questo disegno di legge, eliminando definitivamente una situazione che a noi pare ormai superata dai tempi e connessa ad una visione della scuola e della funzione docente che ci sembra chiaramente antiquata. Senza rimandare all'esame dello stato giuridico, che comporta ben altri e più complessi problemi, l'esame di queste disposizioni, potremmo definitivamente uscircene con un semplicissimo emendamento al disegno di legge in esame, nel senso già da me precedentemente esposto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge parla di proroga. È questa la sede più opportuna per manifestare gli indirizzi che si riferiscono alla distinzione tra grandi e piccole sedi? Comunque se il senatore Granata propone formalmente un emendamento, lo discuteremo.

GRANATA. Vorrei sentire l'opinione dei colleghi della Commissione, perchè non ne ho fatto una questione di principio.

TIRABASSI. Rispondendo al senatore Granata, vorrei ricordare che questa legge sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili nelle sedi elencate, fu fatta proprio allo scopo di dare ai giovani la possibilità di arrivare alle grandi città, le

quali, diversamente, saranno sempre destinate agli insegnanti molto anziani.

G R A N A T A . Adesso la situazione è cambiata, perchè nelle grandi sedi insegnano persone appena laureate.

T I R A B A S S I . Si pregiudica ai giovani, che hanno pure bisogno di stare in un centro importante per perfezionare i loro studi, la possibilità di arrivare ugualmente alle grandi sedi per mezzo di un esame, senza che ci sia bisogno di aspettare lunghi anni per essere trasferiti. Quindi, queste norme hanno la loro ragione di essere; se adesso si deve prorogare in attesa dello stato giuridico del personale direttivo e docente degli istituti statali d'istruzione secondaria, è bene però tenere presente questa esigenza dei giovani di potere accedere il più presto possibile alle grandi cattedre delle grandi sedi.

G R A N A T A . Ora la situazione è cambiata!

T I R A B A S S I . Comunque sono favorevole alla proroga!

D O N I N I . Però, potremmo almeno ridurre questa proroga, perchè prorogare fino al 30 settembre 1964 significa rimandare alle calende greche; fra l'altro, queste grandi sedi sono fissate in base alla situazione italiana del 1947 e da quel tempo ad oggi, alcune città che prima non lo erano sono diventate grandi sedi.

D O N A T I . Il mio pensiero, *una tantum*, corrisponde esattamente a quello del senatore Granata, cioè, non concepisco la distinzione tra grandi sedi e piccole sedi e, di conseguenza, sarei anche disposto ad accogliere l'emendamento proposto se avessi la certezza che la Camera lo approverà rapidamente. In caso contrario sono senz'altro per la proroga, onde evitare un ulteriore ritardo nella definizione giuridica della materia.

Quindi, o immediata abrogazione di queste disposizioni, o immediata proroga della sospensione.

B R U N O . Non posso che associarmi alla proposta del senatore Granata. Piuttosto che continuare con la proroga fino al 1964, lasciando sempre le cose in uno stato di provvisorietà, preferirei che si abrogassero addirittura queste disposizioni; faremmo così una cosa più chiara e più semplice. Quanto alla preoccupazione del senatore Donati, credo che alla Camera non vi sarebbero molte difficoltà e, quindi, è possibile che l'emendamento venga approvato in breve spazio di tempo.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge nella sua formulazione attuale, perchè, in questo caso, non andiamo incontro ad alcuna incognita; modificando, invece, si potrebbe veramente correre il rischio di ritardare l'approvazione in modo tale da creare un intralcio al lavoro che è già in corso per i trasferimenti dei professori per il prossimo anno.

D'altra parte, a prescindere da ciò, la sede più idonea per modificare definitivamente questo, come molti altri aspetti della nostra organizzazione scolastica, è la discussione dello stato giuridico degli insegnanti. E nota la presentazione del relativo disegno di legge e ci auguriamo vivamente — in questo senso ha già manifestato la sua intenzione l'altro ramo del Parlamento — che lo si possa discutere prima dell'autunno o, al massimo, nell'autunno prossimo. Adesso il fatto di rimandare alla Camera questo disegno di legge col pericolo che, anche solo per gli inevitabili ritardi che qualche volta si frappongono ai lavori delle Commissioni, possa essere non approvato in tempo, ci metterebbe davvero in grande disagio anche perchè, onorevoli colleghi, come voi avrete visto dall'ordinanza di una circolare recentemente diramata, è nostra ferma intenzione procedere quest'anno a tutti gli adempimenti relativi ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie, ai comandi, alle nomine, eccetera, a termini ravvicinati. Tutto questo, nel vivo desiderio di consentire ai provveditori di procedere al più presto possibile alle nomine degli incaricati e dei supplenti in modo che l'inizio effettivo del

nuovo anno scolastico possa aver luogo nei primi giorni del mese di ottobre.

Pertanto, è ovvio che, qualora questo disegno di legge dovesse subire un ritardo, tutto si ritarderebbe; non potremmo procedere normalmente ai trasferimenti, in pendenza di queste decisioni, e dovremmo spostare tutti gli altri termini. Ora, dato che la questione non è così rilevante, vorrei pregare la Commissione di approvare il testo del presente provvedimento così come è giunto al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per questa opportuna ed esauriente chiarificazione.

D O N I N I . Anche a nome dei senatori Granata, Cecchi e Zucca, dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti » (1930)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo avuto lo onore di riferire su questo disegno di legge, relativo al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti che, come si dice nell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, numero 1127, « ha il compito di incoraggiare

e di organizzare gite d'istruzione di studenti italiani all'interno e all'estero e di studenti stranieri in Italia, e di attuare ogni iniziativa intesa a stabilire e ad estendere le relazioni fra gli insegnanti e studenti italiani e stranieri », avrei desiderato portare qui, in Commissione, un consuntivo dell'opera che il C.I.V.I.S. ha compiuto dal 1952 ad oggi. Questo non mi è stato possibile per motivi di tempo, per cui, se la Commissione desiderasse degli elementi di valutazione sull'attività svolta dal C.I.V.I.S., io non potrei fare altro che chiedere un rinvio alla settimana prossima; se invece si pensasse di poterne fare a meno, allora si potrebbe procedere oggi stesso alla discussione e alla votazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Credo di interpretare il desiderio dei colleghi invitando il relatore a proseguire nella sua relazione. Debbo preannunciare che, circa la copertura finanziaria prevista all'articolo 2, essendo sorte delle difficoltà, mi sono permesso di formulare un emendamento che ho fatto esaminare dalla 5^a Commissione e che è stato confortato da un parere favorevole; quindi, è questa già una modesta collaborazione che la Presidenza ha inteso apportare per agevolare l'esito felice di questo disegno di legge che è molto atteso e sollecitato. Gli scopi previsti dal presente provvedimento sono talmente eloquenti e nobili che, se c'è qualcosa da discutere, è proprio sulla limitatezza dei fondi con cui questi fini vengono perseguiti!

Z A C C A R I , relatore. Sono d'accordo con Lei, signor Presidente; solo, ripeto, non sono preparato in questo momento per rispondere ad eventuali richieste dei colleghi sull'attività svolta dal Centro.

P R E S I D E N T E . Possiamo intanto ascoltare la relazione e poi fare le nostre valutazioni.

D O N I N I . C'è qualcosa, in verità, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione, da cui viene

retto il C.I.V.I.S. che mi lascia alquanto perplesso; non sono in grado di valutare in questo momento se sia giusto o no e, pertanto, vorrei studiare il problema prima di votare a favore o contro.

Si tratta di un disegno di legge presentato poco prima della caduta del precedente Governo e lo vediamo oggi per la prima volta; credo che non ci sia alcuna urgenza per dover decidere affrettatamente.

P R E S I D E N T E . Nessuno pone questa urgenza; per il momento, si tratta solo di lasciare svolgere al senatore Zaccari la sua relazione, poi, sarete liberi di formulare le vostre riserve.

Z A C C A R I , relatore. Onorevoli colleghi, praticamente, il disegno di legge in esame si propone, all'articolo 1, di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S. e, all'articolo 2, di aumentare le attuali misure di contributi a favore del Centro stesso.

Per chiarire il primo punto, occorre rifarci all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, che recita:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione, composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che lo presiede;

b) di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice Presidente e un segretario ».

La successiva legge del 15 gennaio 1955, n. 487, modificò la precedente disposizione; infatti, nell'articolo 1, stabiliva:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione, composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

b) di 4 rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di 3 rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di 1 rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di 2 rappresentanti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, tra i quali uno designato dalla seconda Sezione del Consiglio stesso ».

Ora, il fatto che la Presidenza fosse legata al Sottosegretario di Stato, il quale naturalmente segue le sorti del Governo, era ovvio che portasse ad una precarietà della durata dell'incarico della Presidenza stessa, per cui, con questo disegno di legge si è ritenuto opportuno modificare il criterio di nomina del Presidente finora seguito, stabilendo, cioè, che non sarà più il Sottosegretario di Stato a fare da Presidente ma che il Presidente sarà eletto dal Consiglio di amministrazione tra cinque rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione. Qui, sarebbe forse il caso di discutere se mantenere il principio delle leggi predette — cioè un Presidente di nomina ministeriale — oppure accettare quello elettivo proposto dal presente provvedimento. Comunque, a prescindere da ciò, vorrei fare una domanda: questi cinque rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione debbono essere dei funzionari, oppure possono essere scelti al di fuori della burocrazia ministeriale?

G R A N A T A . È implicito che siano dei funzionari!

D O N I N I . Poichè si dice « rappresentanti », costoro non possono essere che funzionari, altrimenti, si dovrebbe dire « nominati ».

D O N A T I . Sono tutti burocrati!

Z A C C A R I , relatore. Per quanto riguarda il contributo, si propone di elevarlo a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione che, nella citata legge del 1952, era fissata nella misura di 8 milioni e, successivamente, nel 1955, fu portata a 25 milioni, e di elevare ugualmente a 50 milioni la

parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri che, nella legge del 1952, era fissata nella misura di 4 milioni e, successivamente, nel 1955, fu aumentata a 25 milioni.

È da osservare, a questo proposito, che, 1. C.I.V.I.S. non si regge solo sui contributi ministeriali ma, anche, su contributi che altri Enti, come l'I.R.I. e l'E.N.I., mettono a disposizione per la sua attività, e sui contributi pure di industrie private, come la Olivetti, le quali collaborano con questo Centro soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione dei viaggi.

Come ho già detto, avrei ritenuto opportuno portare alla Commissione dei dati precisi sulla benemerita attività svolta dal C.I.V.I.S. dal 1952 ad oggi, sia attraverso l'organizzazione di viaggi, sia attraverso corsi di studio per studenti italiani all'estero e per quelli stranieri in Italia, sia attraverso la gestione di case per lo studente che accolgono i giovani di numerose nazioni, i quali vengono in Italia aiutati proprio da questo Centro per seguire corsi di studio presso i nostri istituti; però, ripeto, in questo momento non ho la possibilità di scendere nei particolari della questione. Nella prossima seduta sarò in grado di dare le delucidazioni che la Commissione riterà opportune. Giudico, tuttavia, che il disegno di legge meriti di essere benevolmente considerato, proprio per l'attività che il C.I.V.I.S. compie a favore degli studenti italiani, non solo della scuola secondaria, ma anche dell'Università, perchè, dimenticavo di far presente che la legge del 1955 ha modificato la legge istitutiva del 1952 anche in questo senso, cioè, aggiungendo nel primo comma della legge precedente, dopo le parole « scuole secondarie » le altre « e universitarie ».

Penso, pertanto, che il lavoro di questo Centro meriti assoluta comprensione da parte della nostra Commissione e che il progetto di legge in esame, sia pure con eventuali emendamenti, debba essere senz'altro approvato.

C A L E F F I . Da parte nostra, dobbiamo sollevare obiezioni dello stesso ordi-

ne di quelle proposte dal senatore Donini perchè abbiamo molte perplessità ed incertezze su questo disegno di legge.

Z A C C A R I , *relatore*. Ho premesso di non essere in grado, oggi, di dare delucidazioni sull'attività del Centro.

C A L E F F I . Resta dunque il fatto che, allo stato attuale, non siamo in grado di pronunciarci con tutta tranquillità sul provvedimento stesso.

Siamo tutti d'accordo, credo, nel riconoscere la benemerita attività del C.I.V.I.S., ma vorremmo che ci fossero chiariti alcuni punti; ad esempio, qual è la ragione per cui nel suo Consiglio di amministrazione viene incluso un rappresentante del Ministero dell'interno e vengono ammessi due, invece di tre, rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione?

Inoltre, perchè anche i ragazzi delle scuole elementari non vengono ammessi a questi viaggi, almeno all'interno del Paese, organizzati dal C.I.V.I.S.? I bambini che frequentano tali scuole effettuano già visite agli stabilimenti che sorgono nelle loro zone e non capisco perchè non dovrebbero essere portati, ad esempio, in Sicilia per visitare quanto loro può interessare.

Vorrei inoltre sapere con quale criterio vengono scelti i ragazzi che devono effettuare i viaggi di istruzione.

D O N A T I . Viene fatto un vero e proprio concorso tra gli alunni che hanno determinate qualifiche di merito e di condotta.

C A L E F F I . Concludendo, poichè mi pare evidente che sulla materia in questione ci sono ancora molte informazioni da assumere, informazioni che non ci dovranno venire solo dall'onorevole relatore ma anche da altre fonti, proporrei di rinviare — per ragioni di documentazione — la discussione del provvedimento ad altra seduta per meglio studiare il problema nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia mio dovere far presente alla Commissione che l'arma del rinvio della discussione dei provvedimenti deve essere da noi usata con una certa cautela data la mole del lavoro che dobbiamo svolgere.

C A L E F F I . Spesso abbiamo deciso alla svelta su importanti disegni di legge, ma questo è avvenuto quando c'era necessità immediata di approvarli.

In questo caso, invece, il rinvio di pochi giorni mi pare che non recherebbe danno a nessuno e permetterebbe invece a noi di meglio documentarci su tutta la complessa materia.

G R A N A T A . Nella seduta in cui sarà ripresa la discussione del provvedimento pregherei il senatore Zaccari di fornirci, nel quadro del consuntivo dell'attività del C.I.V.I.S., l'indicazione analitica, per nazioni, degli studenti che sono andati all'estero o che dall'estero sono venuti in Italia.

D O N I N I . Per completare le informazioni su questa materia vorrei chiedere all'onorevole relatore se potesse darci ragguagli circa una questione che a me interessa.

Mi risulta che da tempo, da quando cioè gli studenti universitari sono stati ammessi a fruire degli stessi vantaggi concessi dal C.I.V.I.S. per viaggi all'estero e borse di studio, l'organizzazione universitaria U.N.U.-R.I. ha chiesto, senza successo, di essere ammessa a far parte del Consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S.

Perchè tale richiesta non è stata accolta?

Mi pare che si tratti di cosa legittima da parte dell'U.N.U.R.I. che è legalmente riconosciuta. Bisognerà dunque rivedere la composizione del Consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S. tenendo presente anche questa esigenza da me prospettata, perchè è chiaro che l'attuale formazione di tale Consiglio ci lascia molto perplessi.

M A C A G G I . Vorrei sapere o dall'onorevole Sottosegretario o dall'onorevole rela-

tore se il C.I.V.I.S. sia realmente limitato, nella sua attività, all'organizzazione di viaggi individuali di studenti all'estero o se invece possa dare un certo contributo anche ai viaggi collettivi dei ragazzi.

Dico questo perchè quando ho richiesto all'Università sovvenzioni per accompagnare gli studenti in viaggi di studio ho spesso incontrato gravi ostacoli per mancanza di fondi da destinare a questo scopo.

Le Università, infatti, non hanno mezzi sufficienti per promuovere queste iniziative, e poichè nel titolo del disegno di legge si parla in genere di viaggi di istruzione degli studenti, penso che si dovrebbe esaminare anche il problema da me prospettato.

Con i 100 milioni di contributo in più previsti si potrà senz'altro fare qualcosa anche in questo campo rispetto al poco che si fa ora.

Z A C C A R I , relatore. Ho preso nota dei chiarimenti richiesti dagli onorevoli senatori cui mi riservo di rispondere in una prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Per permettere all'onorevole relatore di fornire alla Commissione i dati che gli sono stati richiesti e per consentire, nel contempo, agli onorevoli senatori di meglio documentarsi sul problema in esame, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Compensi per le ore d'insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » (1761)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Zaccari: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » e del dise-

gno di legge di iniziativa dei senatori Donati, Bellisario, Zaccari, Moneti, Baldini e Ponti: «Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Z A C C A R I, *relatore*. Nella mia qualità di relatore di entrambi i disegni di legge, chiederei che la discussione di essi venisse rinviata ad altra seduta per permettere di completare lo studio della materia.

D O N I N I. Ritengo che si dovrebbero discutere questi due provvedimenti dopo che i professori avranno viste riconosciute le rivendicazioni da essi avanzate.

P R E S I D E N T E. Vorrei suggerire, dato che l'onorevole relatore Zaccari non è oggi in grado di illustrarci i due provvedimenti, di cominciare a sentire a titolo orientativo le opinioni dei due presentatori.

D O N A T I. In effetti, i due provvedimenti in esame possono fondersi fra loro, anche se quello presentato dal senatore Baldini, che parte dalla esigenza di rivalutare il compenso per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo, risulta più limitato rispetto a quello presentato da me e da altri colleghi.

Infatti, nel testo da me predisposto sono considerati, oltre gli aspetti tenuti presenti dal senatore Baldini, vari altri profili del problema con particolare riferimento alla carenza di insegnanti in tutte le scuole medie secondarie di primo e secondo grado e specie nelle scuole e negli istituti professionali, tecnici e industriali.

Si è pertanto pensato di dare facoltà all'onorevole Ministro, e conseguentemente ai Provveditori, di consentire agli insegnanti di ruolo che lo richiedano di fare sei ore di lezione in più oltre l'orario d'obbligo di

18 ore settimanali con un pagamento corrispondente ad un diciottesimo degli emolumenti costituenti lo stipendio di cattedra.

In tal modo, per esempio, specie gli insegnanti del settore tecnico professionale, qualora facessero domanda per le ore supplementari, riceverebbero dalla scuola un trattamento che, *grosso modo*, verrebbe ad equipararsi a quello che hanno dall'industria privata.

Si tratta in sostanza di un provvedimento di emergenza che tende a sanare la carenza di insegnanti in molte scuole, particolarmente, ripeto, in quelle industriali e in genere negli istituti professionali, che non riescono a trovare non dico un ingegnere ma neanche un perito per l'insegnamento.

Di fronte alle 40 ore circa settimanali di un tecnico dipendente dall'industria stanno le 18 ore settimanali di impegno nell'insegnamento che, qualora si accogliesse la mia proposta, potrebbero essere senza sforzo portate a 24.

P R E S I D E N T E. Mi pare che attualmente sia già consentita un'integrazione delle ore di insegnamento d'obbligo.

C A L E F F I. Solo qualche cattedra ha la possibilità di superare le ore di insegnamento e generalmente si tratta di una aggiunta di due ore; questo avviene, ad esempio, per gli insegnanti di disegno dei licei artistici e scientifici che da 18 ore possono arrivare a 20 ore di lezioni.

G R A N A T A. All'articolo 3 del disegno di legge del senatore Donati è detto che l'incarico per le ore supplementari ha la durata di un anno ed è retribuito, per ogni ora oltre le 18 settimanali, in ragione di un diciottesimo dello stipendio netto spettante all'insegnante.

Mi pare che questa dizione non sia troppo esatta.

D O N A T I. In effetti, intendo parlare di un diciottesimo degli emolumenti complessivi del trattamento di cattedra perchè lo stipendio netto è una base di gran lunga inferiore.

In seguito a questo provvedimento sorgono nuovi oneri per lo Stato? La risposta è negativa perchè lo Stato verrà a dare agli insegnanti che vorranno fare le sei ore supplementari, oltre il normale orario delle 18, quanto darebbe ai supplenti per tale numero di ore risparmiando, però, alcuni oneri. Infatti, gli emolumenti corrisposti per le ore oltre quelle d'obbligo al personale di ruolo già in servizio non sarebbero gravati dalle normali trattenute per la pensione e via dicendo e quindi, lo ripeto, l'onere dello Stato sarebbe inferiore a quello che dovrebbe sopportare reclutando, per le ore di insegnamento in più, personale magari non laureato o non abilitato.

P R E S I D E N T E. Mi pare dunque che il senatore Donati sia propenso a modificare il testo del provvedimento da lui presentato, ma vorrei conoscere con esattezza quale espressione vorrebbe usare a proposito del discusso articolo 3.

D O N A T I. Credo che bisognerà dire che l'incarico per le ore supplementari sarà retribuito con un diciottesimo dell'emolumento netto spettante all'insegnante.

B R U N O. Gli emolumenti dei professori sono formati dallo stipendio più gli assegni di famiglia, ma non è prevista una indennità di studio.

G R A N A T A. C'è tutta una serie di voci complementari che vanno sommate allo stipendio base.

D O N A T I. Per completare la mia esposizione dirò che nel provvedimento sono previste alcune cautele, in quanto il supero delle ore settimanali di cattedra non è considerato nè un dovere nè un obbligo degli insegnanti ma sarà effettuato solo da chi ne farà domanda e solo se nelle rispettive provincie mancherà personale abilitato disposto a coprire le ore disponibili.

Non si vuole infatti aumentare la disoccupazione, ma coprire i posti vacanti degli insegnanti.

B R U N O. Il problema affrontato da questi due disegni di legge mi pare in realtà molto complesso.

Circa le scuole industriali e tecniche una parte di quanto è stato detto dal senatore Donati è vera, ma per tutte le altre scuole non si troverà un insegnante disposto a fare domanda per aumentare le ore di lezione.

L'insegnante di filosofia e pedagogia, ad esempio, che ha 12 ore settimanali di lezioni, se volesse fare le sei ore supplementari di cui parla il senatore Donati — poiché queste si computano oltre la diciottesima ora — dovrebbe dare il suo lavoro del tutto gratuitamente per le ore fra la dodicesima e la diciottesima.

L'insegnante di latino ed italiano nella scuola media inferiore ha 16 ore di cattedra; se volesse fare queste sei ore in più dovrebbe fare gratis le due ore necessarie per arrivare all'orario d'obbligo di 18, ma è chiaro che tutto questo creerebbe disordine e malcontento.

Circa la proposta del senatore Baldini mi pare che non siano state levate molte critiche e credo in effetti che essa possa essere più accettabile.

D O N I N I. Concludendo, mi pare che dalla discussione fin qui svoltasi siano emersi sufficienti elementi per pregare i due onorevoli proponenti di mettersi d'accordo e rielaborare le loro proposte.

In particolare, mentre sul disegno di legge del senatore Baldini mi pare che non ci siano molte obiezioni, su quello del senatore Donati c'è da fare il rilievo che contiene disposizioni premature o vessatorie.

Come si può, infatti, proibire agli insegnanti che ottengono quattro o più ore supplementari di impartire lezioni private?

In tal modo si modificherebbe quella che è l'attuale condizione dei professori della scuola media e che si potrebbe rivedere solo a due condizioni: che vi fosse una rivalutazione del loro trattamento economico e che si arrivasse alla sistemazione del loro stato giuridico.

La posizione del senatore Donati è quella di chi pretende dagli altri senza che costoro ricevano nulla dalla collettività.

Potremo essere severissimi con i professori, stabilendo anche che essi non possono impartire lezioni private, solo quando daremo loro tre volte quanto oggi ricevono.

Pregherei, pertanto, i due proponenti di rivedere le loro proposte preparando magari un unico testo dal quale vengano eliminati gli inconvenienti lamentati senza introdurre sostanziali modifiche nella vita del corpo insegnante.

BERTOLA. Attualmente, esiste già una disposizione di legge che permette di affidare agli insegnanti delle ore supplementari, anzi, se non dico male, dà la facoltà ai presidi di imporre questo, quando non si trovino insegnanti per coprire un certo numero di ore. Queste ore in più del normale orario di cattedra sono oggi pagate in ragione di un terzo dell'orario normale; qui, invece, si propone che questo supplemento di ore, piuttosto che in ragione di un terzo dell'orario di cattedra, venga pagato *in toto*. Mi pare che sia questo il concetto fondamentale che il senatore Baldini propone per le scuole a carattere professionale e che il senatore Donati, invece, vuole estendere a tutto l'ordinamento scolastico medio e, su questo, sono d'accordo. Sulle eventuali aggiunte, mi riservo di esprimere il parere quando ne discuteremo dettagliatamente, ma ripeto, il concetto fondamentale mi sembra buono, in quanto, data la carenza di insegnanti cui andiamo incontro, se riusciamo a fare svolgere qualche ora in più d'insegnamento, senza imporlo e solo quando non troviamo altri insegnanti disposti a farlo, pagando discretamente, otteniamo due risultati: accontentiamo gli insegnanti, dando loro la possibilità di arrotondare i loro stipendi e superiamo una situazione difficile nella quale oggi si trova buona parte della scuola.

DI ROCCO. Dall'insieme della discussione mi pare che l'orientamento generale sia quello di pagare un po' meglio le ore supplementari e credo che dovremmo fermarci a questo, perchè, altrimenti, andremmo incontro a vari inconvenienti.

Innanzitutto, ci sarebbe un inconveniente di ordine generale che, a mio avviso, ha il

suo rilievo; le sei ore proposte dal senatore Donati sono proprio le sei ore occorrenti perchè un novellino possa avere un incarico.

A parte questo, non so poi come si possa parlare di netto: vi sono, infatti, leggi finanziarie che bisogna rispettare, mi pare che in Italia qualsiasi entrata vada soggetta a ritenuta. Insomma, credo che ci dobbiamo limitare al principio che le ore supplementari saranno pagate come quelle normali e questo potrà servire a legare gli insegnanti alla scuola e ad evitare la fuga di tanta gente che cerca di sottrarsi, oggi, all'obbligo di queste ore supplementari, appunto per l'esigua misura con cui esse vengono retribuite.

GRANATA. Comprendo le ragioni che hanno indotto il senatore Donati a presentare questo disegno di legge e le condivido per la parte che si riferisce alla situazione di carenza che, attualmente, è ancora più grave nelle scuole di ordine tecnico professionale. Rinvio alla successiva discussione le argomentazioni di fondo che mi propongo di addurre su questo complesso problema della scuola italiana, ma vorrei invitare il presentatore a riflettere su alcune considerazioni di ordine generale.

Supponiamo il caso di un insegnante di italiano e latino nei licei, il quale ha una cattedra che comporta 16 ore d'insegnamento. Qualora venisse approvato l'articolo 2, così com'è formulato nel testo al nostro esame, che cosa avverrebbe? È chiaro che, l'insegnante dovrebbe, intanto, aggiungere altre due ore, gratuitamente, a quelle del suo insegnamento per arrivare alle 18 ore indicate come limite obbligatorio, e, poi, dovrebbe insegnare per altre quattro o sei ore, dividendo, evidentemente, la cattedra di italiano e latino.

DONATI. Queste sei ore in più possono essere utilizzate nelle classi collaterali.

GRANATA. Per l'aumento della retribuzione siamo d'accordo, ma per le disposizioni che questo disegno di legge estende a tutto l'ordine secondario si andrebbe incontro a tali complicazioni pratiche che

vorremmo suggerire al presentatore un ripensamento.

Avrei preferito che il senatore Donati avesse presentato un disegno di legge relativo solo a una particolare situazione d'insegnanti tecnico-industriali, per sottrarli alle sollecitazioni dell'industria privata e legarli di più alla scuola, ma il fatto che si voglia estendere a tutta la scuola dell'ordine secondario una disposizione di questo genere, prima ancora che si sia provveduto ad un complesso riordinamento della scuola stessa, a noi pare prematuro e tale da provocare complicazioni e disagi anche per quanto attiene al principio fondamentale della continuità didattica, disagi e complicazioni che non tornerebbero a vantaggio nè della chiarezza nè dell'efficacia didattica della scuola.

PRESIDENTE. Riassumendo, mi pare dunque che sia necessario apportare alcuni ritocchi ai due provvedimenti.

Vorrei ora leggere i pareri che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in merito ai due disegni di legge per meglio orientare i presentatori nella revisione delle loro proposte.

Circa il provvedimento del senatore Baldini, il parere della 5^a Commissione è il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il provvedimento, malgrado l'assicurazione contenuta nella relazione del proponente, è destinato a recare un aumento di spesa. Tale aumento di spesa, il cui ammontare non è possibile valutare, e del quale non è stabilita la decorrenza, importa l'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In mancanza di tale indicazione, la Commissione finanze e tesoro non può esprimere parere favorevole al provvedimento ».

A proposito, invece, del progetto del senatore Donati, la 5^a Commissione così si esprime:

« La Commissione finanze e tesoro, senza entrare nel merito del provvedimento, deve formulare, per quanto di sua competenza, rilievi in ordine alle seguenti norme: per quanto riguarda l'articolo 3, le retribuzioni delle ore supplementari non possono essere, come proposto dal provvedimento, esenti da trattenute relative alle imposte di ricchezza mobile e complementari in quanto in contrasto con il principio non derogabile della integrità del bilancio, che vuole tutte le uscite iscritte al lordo, e con le norme del testo unico sulle imposte dirette sulla determinazione del reddito imponibile assoggettabile alle imposte sopra citate.

In secondo luogo, non è dimostrata la inesistenza di una maggiore spesa a carico del bilancio, di cui dovrebbe essere disposta la copertura.

Ci si permette, poi, di far rilevare alla Commissione di merito la formulazione di un divieto non assistito da sanzioni in caso di violazione (articolo 4).

La Commissione finanze e tesoro subordina, pertanto, l'eventuale prosecuzione dell'iter del provvedimento al superamento dei primi due rilievi fatti ».

DONATI. Per meglio studiare il problema al nostro esame, pregherei l'onorevole Presidente di formare una piccola Commissione al fine di concertare le modifiche necessarie.

PRESIDENTE. Questa piccola Commissione potrebbe essere formata dai due proponenti dei disegni di legge, senatori Baldini e Donati, dal relatore, senatore Zacari, e dai senatori Bruno e Donni.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari